



Trieste, 09/12/2021

MOZIONE

OGGETTO: Messa in sicurezza delle caditoie stradali presenti in zone pedonali della circoscrizione.

CONSTATATO CHE

come segnalato da molti cittadini, nonché come constatato di persona, nelle zone pedonali del centro città (segnatamente Via Muratti, Largo Don Francesco Bonifacio, Viale XX Settembre, Via San Lazzaro, Via Santa Caterina da Siena, Via Genova, Via Dante Alighieri, Via San Nicolò, Piazza Verdi, Via Luigi Einaudi), ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della IV circoscrizione, insistono caditoie stradali realizzate con materiali con superficie liscia

APPURATO CHE

sia nel corso di contesti metereologici avversi dovuti alla pioggia, sia nell'arco temporale immediatamente successivo a tali eventi, le citate caditoie stradali, prive di un sistema antiscivolo idoneo, diventano potenziali pericoli per la circolazione pedonale

AL FINE DI

evitare che eventuali incidenti (nella fattispecie cadute), causati dalle superfici lisce delle caditoie stradali, possano produrre danni fisici alle persone che circolano in tali zone, con conseguenti azioni risarcitorie da parte di queste verso l'Ente Comunale¹

¹ A titolo esemplificativo vedasi la sentenza della Corte di Cassazione – Sez. IV civile – ordinanza n. 3216 del 07/02/2017, che, in sintesi, stabilisce: **“È in colpa la Pubblica Amministrazione, la quale né provvede alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree latitanti le vie pubbliche, quando da essa possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provvede ad inibirne l'uso generalizzato.**

Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la responsabilità è dell'Amministrazione Comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”

Questo il principio di diritto espresso dalla decisione della Corte dianzi citata in un caso in cui si discuteva di un danno subito da un pedone per effetto delle lesioni personali patite a causa di una caduta, avvenuta mentre percorreva una strada comunale ed ascritta al carente stato manutentivo di questa.

Lo stesso codice civile, art. 2051 (danno cagionato da cosa in custodia), statuisce che **“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”**.

L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).

ATTESO CHE

sul mercato operano idonee aziende specializzate nella **bocciardatura di materiali** con superficie liscia, operazione che permette di creare una superficie leggermente corrugata (e quindi antiscivolo)

TENUTO CONTO

di quanto evidenziato al precedente terzo capoverso, nonché della legittima richiesta, da parte di molti cittadini, di un idoneo intervento dell'Ente Comunale

SI IMPEGNA

il Presidente della IV circoscrizione ad attivarsi presso il Comune e l'Assessore di competenza al fine di intervenire per la messa in sicurezza delle caditoie stradali di cui sopra, attraverso l'intervento di idonea azienda specializzata per la **bocciardatura** di tali manufatti, in modo tale da renderli non scivolosi e, di conseguenza, non pericolosi.

*Salvatore Paglino
Vanessa Cason*

Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: **“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito”** (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619).